

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con sede legale in Roma (00133), Via della Ricerca Scientifica, n. 1, codice fiscale 80213750583, qui di seguito denominato "Dipartimento", in persona del Direttore *pro tempore*, Prof. Filippo Bracci, nato a Firenze, il 8 Maggio 1973, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Dipartimento, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 6/12/2019

E


Il Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa "Mario Lucertini" dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con sede legale in Via del Politecnico 1, 00133 - Roma codice fiscale 80213750583, qui di seguito denominato "Dipartimento", in persona del Direttore *pro tempore*, Prof. Benedetto Intrigila, nato a Roma il 13/11/1951 per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Dipartimento, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/12/2019

E

Masticationpedia Foundation, in prosieguo denominata "Masticationpedia", con sede legale in Londra, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Company Number 12085012, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Gianni Frisardi, nato a Roma, il 05/03/1956, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede di Masticationpedia Foundation, a quanto segue autorizzato;

di seguito denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parti";

PREMESSA



CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 2 e 3 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, adottato con Decreto Rettorale n.1034 del 19 maggio 2014;

VISTI gli articoli 10 e 14 del Regolamento didattico di Ateneo, adottato con Decreto Rettorale n. 821/2019 del 3 aprile 2019;

CONSIDERATO che i Dipartimenti hanno un particolare interesse nel favorire rapporti sinergici con imprese, centri di ricerca e istituzioni pubbliche e nell'offrire conoscenze sempre aggiornate e all'avanguardia nell'ambito dei corsi universitari tenuti dai propri membri;

CONSIDERATO che i Dipartimenti hanno nel proprio mandato istituzionale quello di promuovere l'integrazione tra formazione, sperimentazione e ricerca, a vantaggio della qualità della formazione proposta agli studenti dei Corsi di propria istituzione;

CONSIDERATO che il campo di attività della Masticationpedia Foundation riguarda la "Neurofisiopatologia del Sistema Masticatorio";

CONSIDERATO che la Masticationpedia Foundation si avvale di collaboratori con formazione accademica nelle diverse discipline matematiche, ingegneristiche ed informatiche;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano ad attivare un rapporto di collaborazione che favorisca lo sviluppo di possibili modelli matematici, e lo studio di possibili prodotti, processi o servizi innovativi nell'ambito della neurofisiopatologia del Sistema Masticatorio ed in particolare nei dolori Orofacciali, Disordini Neuromotori, Disfunzioni Temporomandibolari ed una serie di disturbi cognitivi e processi neurodegenerativi in cui si possa intercettare una correlazione con il Sistema Nervoso Trigemurale.

2. A questo fine, le Parti si impegnano a sviluppare attività formativa a carattere sperimentale, da svolgersi mediante tesi di Laurea e Laurea Magistrale, nonché tirocini gratuiti *pre- e post- lauream*, sulle tematiche individuate nell'ambito del presente accordo.

3. In particolare, la collaborazione formativo-scientifica avrà ad oggetto:

- a) l'assegnazione di tesi di laurea e laurea magistrale, o tirocini e stage, finalizzati allo sviluppo di modelli matematici inerenti al Sistema Masticatorio e relative patologie, e loro validazioni;
- b) l'assegnazione di tesi di laurea e laurea magistrale, o tirocini e stage, finalizzati alla proiezione di ipotesi di sviluppo di tecnologie e processi innovativi applicabili nei diversi settori industriali correlati all'ambito scientifico individuato;
- c) l'assegnazione di tesi di laurea e laurea magistrale, o tirocini e stage,



finalizzati all'utilizzo di tecnologie e strumenti informatici sugli esiti del lavoro sperimentale comune;

- d) l'organizzazione congiunta di incontri di carattere formativo seminariale (workshop) relativi alla divulgazione delle risultanze delle sperimentazioni avviate nell'ambito del presente accordo;

Articolo 3

1. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio/stage e contratti di ricerca conto terzi, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.

Articolo 4

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

- a) per il Dipartimento di Matematica, il Prof. Filippo Bracci;
- b) per il Dipartimento di Ingegneria Dell'Impresa "Mario Lucertini", il Prof. Benedetto Intrigila;
- c) per Masticationpedia Foundation: il Dott. Gianni Frisardi.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovino impossibilitati a svolgere l'attività richiesta.

Articolo 5

1. Nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione non è prevista l'instaurazione di rapporti di lavoro di carattere continuativo o di carattere



occasionale.

2. Ciascuno dei contraenti garantisce una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nella propria struttura nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione;

3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Articolo 6

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.


2. In particolare, il logo dell'Università e quello di Masticationpedia Foundation potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

3. L'utilizzazione del logo dell'Università e di Masticationpedia Foundation, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 7

1. I risultati della sperimentazione svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

2. Qualora i Dipartimenti e/o Masticationpedia Foundation intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della sperimentazione in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, semina-



ri o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

3. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 8

1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti.

Articolo 9


1. La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di 3 anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Articolo 10

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 11



1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle organizzazioni pubbliche firmatarie, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'accordo.

2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

3. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 12

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte. Non trovano, pertanto, applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Articolo 13

1. Il presente atto viene redatto in triplice copia e sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

2. Le spese di bollo sono a carico di Masticationpedia Foundation.

3. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richieden-



te.


Letto, approvato e sottoscritto.

Roma li 13 Gennaio 2020

**PER IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
IL DIRETTORE (Prof. Filippo BRACCI)**



**PER IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'IMPRESA "MA-
RIO LUCERTINI" DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA "TOR VERGATA"
IL DIRETTORE (Prof. Benedetto INTRIGILA)**



**PER MASTICATIONPEDIA FOUNDATION
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Dott. Gianni FRISARDI)**

